



CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRESIDENZA

OGGETTO: *Nuove disposizioni in materia di prevenzione Covid-19 nei luoghi di lavoro*

AI SIG.RI MAGISTRATI

SEDE

AL PERSONALE DELLA CORTE

SEDE

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute in data 28 aprile 2022 con la quale sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022;

Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022 e la nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 29 aprile 2022, con le quali viene richiesto alle singole amministrazioni di impartire le necessarie indicazioni sull'utilizzo dei predetti dispositivi, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, nonché dell'evoluzione del contesto epidemiologico e delle prescrizioni sanitarie eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità;

Considerato il superamento delle disposizioni relative allo stato di emergenza;

Ritenuto di dover impartire alcune disposizioni per prevenire e contrastare il diffondersi del virus all'interno degli uffici, così come indicato nella circolare del Ministro per la pubblica amministrazione,

DISPONE

Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, l'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherine FFP2 o chirurgiche), è raccomandato per il personale:

- che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- che condivide la stanza con personale c.d. “fragile”;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente (ad es. aule di udienza, atrio al piano terra).

L’uso dei predetti dispositivi di protezione delle vie respiratorie è altresì raccomandato anche all’utenza professionale e non che accede agli Uffici della Corte di Appello.

Non hanno l’obbligo di indossare i dispositivi individuali di protezione le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

RACCOMANDA

il rispetto delle generali misure di prevenzione del contagio indicate dal Ministero della Salute, evitando gli assembramenti, mantenendo il distanziamento e la costante pulizia delle mani.

Ancona, 12 maggio 2022.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Dott./Luigi Catelli

